

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)879

Vol. 1982/0268

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

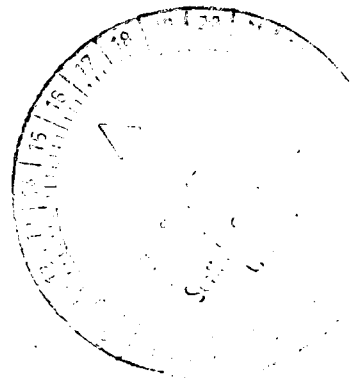
COM(82) 879 def.

Bruxelles, 20 dicembre 1982

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcune
importazioni di concimi chimici originari degli
Stati Uniti d'America

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(82) 879 def.

RELAZIONE

Il 22 luglio (1) ed il 21 agosto 1982 (2) la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping sulle esportazioni di fertilizzanti costituiti da una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio (1) originari degli Stati Uniti d'America. I dazi sono stati imposti sulle esportazioni delle tre società Allied Corporation, Transcontinental Fertilizer Company e Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation, che si erano ritirate dagli impegni di prezzo accettati dalla Commissione nel 1981 (3).

La Allied Corporation non ha cooperato alla successiva indagine svolta dalla Commissione; inoltre, si è scoperto che la Kaiser ha mancato agli impegni assunti effettuando esportazioni nella CEE tramite la Transcontinental, il cui impegno di prezzo era inferiore a quello della Kaiser.

Gli impegni originariamente sottoscritti dalle tre società contenevano una formula di indicizzazione in base alla quale erano richiesti adeguamenti semestrali dei prezzi all'esportazione. La Commissione ha adoperato questa formula di indicizzazione quale base per calcolare il margine di dumping. Le esportazioni delle società Allied Corporation, Kaiser e Transcontinental sono state effettuate con margini di dumping rispettivamente del 19,05%, del 12,13% e del 12,01%.

Per quanto riguarda il pregiudizio, la percentuale delle spedizioni in dumping è pari al 12% circa del consumo comunitario del 1982 e sono state vendute a prezzi considerevolmente inferiori ai costi dei produttori comunitari.

Sulla base di questi fatti la Commissione presenta pertanto al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio per imporre dazi definitivi antidumping su alcune importazioni di fertilizzanti esportati dalle società statunitensi: Allied Corporation, Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation e Transcontinental Fertilizer Company, pari rispettivamente al 19,05%, al 12,13% e al 12,01%. Si propone inoltre di riscuotere definitivamente tutti gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio.

.../...

(1) GU L 214 del 22.7.1982, pag. 7.

(2) GU L 246 del 21.8.1982, pag. 5.

(3) GU L 39 del 12.2.1981, pag. 35.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) _____ DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcune
importazioni di concimi chimici originari degli
Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979 (1)
per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da
parte di paesi non membri della Comunità, in particolare l'articolo 12, mo-
dificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 del Consiglio, del 14 giugno 1982 (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in sede
di comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che nel 1981 il Consiglio ha istituito, mediante regolamen-
to (CEE) n. 349/81 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di fertilizzanti costituiti da una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio
(UNA) originari degli Stati Uniti d'America pari al 6,5%;

considerando che tale dazio definitivo antidumping non è stato applicato ai
fertilizzanti UNA esportati, fra l'altro, dalla Allied Corporation (ex Allied
Chemical Corporation), dalla Kaiser Aluminum Domestic and International Sales
Corporation (Kaiser) e dalla Transcontinental Fertilizer Co. (Transcontinental),
poiché tali società avevano offerto impegni considerati accettabili dalla
Commissione (4);

.../...

(1) GU L 339 del 31.12.1979, pag. 1.

(2) GU L 178 del 22.6.1982, pag. 9.

(3) GU L 39 del 12.2.1981, pag. 4.

(4) GU L 39 del 12.2.1981, pag. 35.

considerando che, in data 7 giugno, 2 luglio e 23 luglio 1982, la società Allied Corporation, Transcontinental e Kaiser hanno informato la Commissione in merito al loro ritiro dai rispettivi impegni di prezzo;

considerando che, a norma dell'articolo 10 (6) del succitato regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, la Commissione ha immediatamente informato gli Stati membri ed ha riaperto le procedure (1); che, a sostegno di detta riapertura, i produttori della CEE aveva esposto alla Commissione la mutata situazione delle importazioni di UNA (2) nella Comunità dagli USA per giustificare il riesame a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento;

considerando che, a parere della Commissione, dette società avevano ritirato gli impegni offerti onde esportare nella Comunità fertilizzanti UNA a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati in detti impegni; che secondo i dati in possesso della Commissione tutte le esportazioni effettuate a detti prezzi sarebbero state praticate in dumping e avrebbero causato pregiudizio all'industria comunitaria;

considerando che nel corso dell'indagine precedente i margini di dumping accertati erano pari al 6,5% per la Allied Corporation e la Transcontinental ed al 5% per la Kaiser; che tali percentuali erano pari ai dazi da imporre qualora gli impegni assunti da queste società non fossero stati accettati;

considerando che gli interessi comunitari richiedevano pertanto l'applicazione immediata di misure provvisorie fondate sulle prove a disposizione della Commissione; che quest'ultima ha quindi istituito, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, un dazio antidumping provvisorio pari ai suddetti livelli, sui prodotti esportati dalle tre società di cui al regolamento (CEE) n. 1976/82 (3), modificato (4);

.../...

(1) GU C 179 del 16.7.1982, pag. 4.

(2) Sottovoce TDC: ex 31.02 C; Nimexe: ex 31.02-90.

(3) GU L 214 del 22.7.1982, pag. 7.

(4) GU L 246 del 21.8.1982, pag. 5.

considerando che, contemporaneamente la Commissione ha avviato altre indagini e ne ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore;

considerando che la Commissione ha fornito a tutte le parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di essere intese verbalmente; che tutti gli esportatori interessati ed alcuni importatori si sono avvalsi di questa possibilità;

considerando che, per consentire alla Commissione di effettuare un esame approfondito dei fatti prima di prendere misure definitive, con regolamento (CEE) n. 3044/82 (1) il Consiglio ha prorogato di due mesi la validità dei dazi antidumping provvisori;

considerando che, ai fini dell'indagine successiva, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie presso i seguenti produttori comunitari:

Azotes et Produits Chimiques SA, Paris
Compagnie Française de l'Azote, Paris
Général des Engrais, Paris
Société Chimique de la Grande Paroisse, Paris
Ruhr Stickstoff AG, Bochum
BASF AG, Ludwigshafen
Nederlandsche Stickstof Maatschappij, Bruxelles
Unie van Kunstmestfabrieken BV, Utrecht;

nonché presso i seguenti importatori: Demufert SA, Bruxelles; Ferdis SA, Bruxelles;

considerando che la Allied Corporation non ha cooperato all'indagine; che la Kaiser ha informato la Commissione di non avere esportato prodotti nella CEE dopo aver assunto il proprio impegno e che, di conseguenza, non esistono prezzi all'esportazione paragonabili; che tuttavia da un'ispezione effettuata presso la Transcontinental a Filadelfia il prodotto esportato da detta società era risultato essere stato fabbricato dalla Kaiser;

considerando che, quale risultato di detta indagine successiva, la Commissione ha stabilito, in ordine alle società interessate, valori normali aggiornati; che per la mancanza di cooperazione da parte della Allied Corporation, la Commissione ha dovuto comprovare l'esistenza di dumping, per la stessa società, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7 (b) del

.../...

(1) GU L 322 del 18.11.1982, pag. 4.

regolamento (CEE) n. 3017/79 sulla base dei dati disponibili; che, in base alle informazioni disponibili, i dati pubblicati sui prezzi interni statunitensi devono essere rifiutati dalla Commissione, poiché gli esportatori e gli importatori interessati hanno contestato la loro esattezza e la Commissione ha motivo di ritenere che, anche se riflettessero esattamente le condizioni vigenti sul mercato USA, detti prezzi non sarebbero sufficienti per coprire i costi fissi e variabili dei produttori; che, di conseguenza, la Commissione aveva tenuto presente l'offerta di prezzo fatta nel 1981 dalla Allied Corporation per mantenere i propri prezzi all'esportazione allineati sul valore normale e che, per evitare in futuro discrepanze fra il valore normale ed i prezzi all'esportazione, tale impegno includeva una formula di indicizzazione con adeguamento semestrale dei prezzi all'esportazione;

considerando che, avendo la Allied Corporation effettuato due ingenti spedizioni nella Comunità dopo essersi ritirata dall'impegno di prezzo, per determinare il dumping è stato preso come periodo di riferimento la data della prima spedizione, dal luglio 1982 alla fine dello stesso anno; che la Commissione ha applicato la formula di indicizzazione al periodo di riferimento e che, essendo il prezzo risultante quello a cui la Allied Corporation avrebbe dovuto esportare in base agli impegni di prezzo assunti, essa ha usato questo prezzo per stabilire il valore normale nel periodo di riferimento;

considerando che è stato chiesto alla Kaiser e alla Transcontinental di applicare la stessa formula di indicizzazione della Allied Corporation per adeguare i prezzi all'esportazione su base semestrale;

considerando che, sebbene la Kaiser non abbia effettuato spedizioni dirette nel periodo di validità dell'impegno di prezzo, l'indagine ha rivelato che l'unica spedizione della Transcontinental nello stesso periodo era costituita da prodotti della Kaiser; che, di conseguenza, nei confronti della Kaiser, il prezzo normale è stato stabilito mediante applicazione della formula per adeguare i prezzi all'esportazione di quest'ultima nel semestre in cui ha avuto luogo l'ultima spedizione, cioè nella prima metà del 1982;

considerando che, poiché la Transcontinental non aveva effettuato vendite del prodotto sul mercato interno USA e poiché nel periodo di indagine l'unica sua fornitura nella CEE era costituita dai prodotti della Kaiser, la Commissione ha ritenuto opportuno assumere quale base per determinare il valore normale dei prodotti Transcontinental quello stabilito per i prodotti Kaiser; che il valore normale della Kaiser è stato adeguato onde tener conto di un

.../...

equo margine di profitto per la Transcontinental; che allo scopo è stato considerato equo un margine pari al 5% al lordo delle imposte;

considerando che, in ordine alla Allied e alla Transcontinental i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati per i prodotti esportati nella Comunità;

considerando che nel periodo in questione la Kaiser non ha effettuato nella Comunità spedizioni dirette, bensì soltanto tramite la Transcontinental e che quest'ultima durante l'indagine non avrebbe rivelato il prezzo pagato alla Kaiser, per cui la Commissione ha calcolato il prezzo all'esportazione della Kaiser stessa detraendo dal prezzo praticato dalla Transcontinental un ragionevole margine di profitto per la rivendita di detto prodotto nella Comunità, cioè 5%; che, inoltre, l'impegno assunto dalla Kaiser era notevolmente più elevato rispetto a quello assunto dalla Transcontinental; che ai termini dell'impegno assunto, la Kaiser era tenuta a fare il possibile affinché detto impegno non fosse reso nullo mediante rivendite nella Comunità di prodotti venduti in paesi non membri; che la Commissione ha pertanto motivo di ritenere che è stato violato l'impegno assunto dalla Kaiser;

considerando che tutti i confronti del valore normale con i prezzi all'esportazione sono stati effettuati a livello FOB porto USA;

considerando che da detti paragoni risulta l'esistenza del dumping in ordine alle suddette tre società e che il margine del dumping è pari all'importo risultante dalla differenza fra il valore normale stabilito ed i prezzi all'esportazione nella Comunità;

considerando che, avendo la Allied Corporation effettuato spedizioni a prezzi diversi, per questa società era stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping;

considerando che i margini variavano secondo l'esportatore con le seguenti percentuali:

Allied Corporation 19,05%;

Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation 12,13%;

Transcontinental Fertilizer Company 12,01%;

considerando che, secondo la Commissione, i risultati dell'indagine hanno fornito una base per quanto possibile valida per determinare il margine di dumping e che un livello più basso avrebbe rappresentato un premio a favore della Allied Corporation per il ritiro dall'impegno di prezzo assunto e per la successiva mancata cooperazione, nonché a favore della Kaiser e della Transcontinental per i rispettivi ritiri dagli impegni di prezzo;

considerando che, in ordine al pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione le importazioni delle compagnie interessate in termini quantitativi e nei primi otto mesi del 1982 sono pari a 118.850 t, equivalenti su base annua al 12% del consumo comunitario totale di fertilizzanti UNA;

considerando che i prezzi pagati nella Comunità per i prodotti in dumping erano sensibilmente inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari;

considerando che le ripercussioni sull'industria comunitaria si sono concretate nelle persistenti perdite di profitto sulle vendite di UNA;

considerando che, in ordine al pregiudizio causato da altri fattori, dagli elementi di prova in possesso della Commissione risulta che anche altri produttori comunitari con sede in vari Stati membri sono entrati sul mercato ed hanno aumentato le rispettive vendite di UNA, soprattutto in Francia; che, nondimeno, dall'indagine è risultato che il basso livello di prezzo praticato da questi produttori, concretatosi in perdite considerevoli, era dovuto alla necessità di competere con le importazioni in dumping; che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping è stato pertanto subito dai produttori ovunque nella Comunità e che non trova sostegno l'accusa formulata dagli esportatori e dagli importatori interessati, che il pregiudizio dei produttori francesi e tedeschi fosse dovuto unicamente alle maggiori vendite di UNA da parte di altri produttori comunitari;

considerando che inoltre la Commissione riesamina attualmente una procedura antidumping relativa alle restanti esportazioni di UNA;

considerando che l'impatto delle importazioni in dumping effettuate dalle società interessate è stato pertanto considerato separatamente da quello di altre esportazioni sottoposte al suddetto riesame;

considerando che, secondo gli esportatori e gli importatori interessati, i produttori francesi, che forniscono il 43% della produzione comunitaria di UNA, non possono aver subito pregiudizio per la decisione del ministro della concorrenza di chiedere una modifica di taluni aspetti della politica dei prezzi praticata da detti produttori, riguardante fra l'altro i

.../...

(1) Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation del 12.12.1981.

fertilizzanti a base di azoto; che a loro parere, pur riferendosi ai fertilizzanti a base di azoto solido (soprattutto nitrato di ammonio) e liquido (UNA) la decisione non è di minore rilevanza in quanto il nitrato d'ammonio e l'UNA sono prodotti del tutto simili; che tuttavia nel corso dell'indagine la Commissione aveva chiesto e verificato i dati inerenti alla produzione e alle vendite di UNA, i quali hanno consentito di identificare separatamente i prodotti in oggetto; che la Commissione ritiene di aver ricevuto, nel corso di detta indagine, dati esatti in merito alla situazione particolare dei produttori comunitari di UNA; che la Commissione, in base a dette informazioni, ritiene inoltre che le esportazioni in dumping di UNA dalle società interessate hanno causato pregiudizio ai produttori comunitari, inclusi quelli francesi; che a parere della Commissione, non vi è contraddizione tra le risultanze riguardanti il danno specifico subito dai produttori di UNA e la decisione delle autorità francesi riguardante il comportamento dei produttori di fertilizzanti in relazione ad una gamma molto più ampia di fertilizzanti al fosforo e all'azoto;

considerando che la Commissione non ha ricevuto rimostranze da parte dei consumatori comunitari; che in ogni caso l'interesse dei consumatori comunitari non viene salvaguardato, a lungo termine, da un'industria comunitaria indebolita o ridimensionata da persistente dumping; che quindi, per tutelare gli interessi della Comunità, è necessario imporre un dazio antidumping definitivo sui fertilizzanti costituiti da una soluzione di urea e di nitrato ammonico originari degli Stati Uniti d'America, esportati dalle tre società interessate, il quale dazio, data l'entità del pregiudizio causato, deve essere pari ai margini di dumping rilevati e riscuotere definitivamente gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio;

considerando che gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati sono stati informati sulle risultanze dell'indagine della Commissione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio;

considerando che tuttavia dette misure definitive inerenti alle importazioni effettuate dagli esportatori che si sono ritirati dai propri impegni non pregiudicheranno in alcun modo le risultanze della procedura di riesame attualmente avviata dalla Commissione sulle altre esportazioni statunitensi di UNA;

considerando che il regolamento (CEE) n. 349/81 rimarrà in vigore fintanto che l'attuale, oppure le successive procedure di riesame non ne richiedano l'abrogazione, l'annullamento o l'emendamento,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

.../...

Articolo 1

1. E' istituito un dazio antidumping definitivo sui fertilizzanti costituiti da una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio, della sottovoce ex 31.02 C della Tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimex ex 31.02-90, esportati dalle società Allied Corporation, Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation e Transcontinental Fertilizer Company.
2. L'aliquota del dazio determinata conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), è la seguente:

Allied Corporation 19,05%;
Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation 12,13%;
Transcontinental Fertilizer Company 12,01%
3. Le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali si applicano a questo dazio.

Articolo 2

Gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1976/82 sono riscossi definitivamente a concorrenza del:

- 6,5% per le esportazioni della Allied Corporation;
- 6,5% per le esportazioni della Transcontinental Fertilizer Company;
- 5,0% per le esportazioni della Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

(1) GU L 134 del 31.5.1980.